

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 64/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1961, con il quale l'Istituto Nazionale per le Conserve alimentari (INCA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Roberto Errante e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale per le conserve alimentari (INCA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Roberto Errante

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Vincenzina Azara Marani)

**SCHEMA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER LE CONSERVE ALIMENTARI (I.N.C.A.)
PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1998**

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER LE CONSERVE ALIMENTARI (I.N.C.A.), PER GLI ESER-
CIZI DAL 1995 AL 1998.

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento, finalità e fonti finanziarie	»	13
3. — Organi	»	19
4. — Assetto dei servizi	»	24
5. — Personale	»	31
6. — Attività istituzionale	»	38
7. — Bilanci e risultanze complessive finali	»	45
8. — Gestione finanziaria	»	47
9. — Residui	»	64
10. — Conto economico	»	69
11. — Situazione patrimoniale ed amministrativa	»	71
12. — Notazioni conclusive	»	76

1. — Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n.259, sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per gli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché sui fatti di maggior rilievo verificatisi successivamente, fino a data corrente.¹

L'INCA, sul quale esercita la vigilanza il Ministero dell'Industria, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con D.P.R. 24 aprile 1961, in applicazione degli artt. 2 e 3 della citata legge n.259/1958.

2. - Ordinamento, finalità e fonti finanziarie

2.1.- Si è avuto modo di evidenziare nelle relazioni concernenti gli esercizi precedenti (cfr. referti sulla gestione degli esercizi dal 1992 al 1994) come il ruolo dell'INCA abbia avuto una rilevante evoluzione, passando da organismo con precipui compiti di vigilanza sulla fabbricazione delle conserve alimentari e di incentivazione della relativa produzione - compiti che ne hanno determinato la tabellazione fra gli "enti di promozione economica", ai sensi della legge 70/1975 - ad organismo di controllo, di tipo qualitativo, su alcuni prodotti finiti a base di ortofrutticoli, quali "pomodori pelati" e "concentrati di pomodoro" destinati all'esportazione (legge 96/1969); ma soprattutto ad organismo di supporto per alcune pubbliche amministrazioni - principalmente Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero per le Politiche agricole e forestali) e AIMA - per gli accertamenti dei requisiti di conformità di alcuni derivati dall'ortofrutta (pomodori, pesche, prugne, ecc..), stabiliti dai regolamenti comu-

¹ Per il referto sulla gestione finanziaria degli esercizi 1993 e 1994 vedi "Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, XII Legislatura, Doc XV n.92" -

nitari, per la fruizione di sostegni finanziari CEE, nonché per i controlli sulla corretta utilizzazione, da parte delle industrie di trasformazione, delle scorte di carne provenienti dagli organismi di intervento comunitario.

Tale evoluzione si è accompagnata alle notevoli trasformazioni che negli ultimi decenni si sono avute nei rapporti commerciali all'interno del paese e con l'estero ed ai progressi straordinari nel campo delle tecnologie applicate, dai quali è nata l'esigenza di adeguare i compiti dell'ente alle nuove realtà nel campo delle conserve alimentari sia di origine vegetale che animale.

Ha risposto in parte a tale esigenza il D.P.R. 18.2.1993, n. 135 (regolamento recante modificazioni all'ordinamento dell'INCA), che ha ribadito il compito di "studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio", ha meglio formulato il compito relativo allo svolgimento degli incarichi in materia di conserve alimentari togliendo agli stessi il carattere di specialità², ma soprattutto ha esteso i compiti di vigilanza e controllo, in sintonia con la regolamentazione, sia nazionale che comunitaria, che già aveva introdotto vari tipi di controllo per l'accertamento dei requisiti qualitativi dei prodotti trasformati e dei requisiti di conformità³.

L'INCA, nello svolgimento di detti compiti di vigilanza, si differenzia dalle altre strutture pubbliche che svolgono attività di vigilanza e di controllo dei prodotti alimentari, quali i NAS, l'Ispettorato repressione frodi, le ASL, ecc..., in quanto l'attività di queste è di natura soprattutto repressiva, mentre l'Istituto in esame svolge in particolare un ruolo di supporto dell'attività industriale di trasformazione dei prodotti agricoli vegetali ed animali, per una migliore qualità degli stessi.

² La norma di cui all'art.11 del R.D. 31.8.1928, n.2126, che attribui all'ente tale nuovo compito, lo limitava all'adempimento di "speciali incarichi che ad esso fossero dati dal Ministro per l'economia nazionale".

³ L'art.12 della legge istitutiva dell'ente (R.D. 8.2.1923, n.501) stabiliva che all'Istituto spettava di "invigilare la fabbricazione delle conserve alimentari a tutela del consumatore, nonché del credito della produzione e dell'esportazione nazionale..."

Le suddette attività di supporto, espletate per incarico e per conto di amministrazioni pubbliche in conformità alle regole statutarie, procurano all'Ente entrate aggiuntive che negli ultimi anni hanno raggiunto l'importo di lire 1.500 milioni per esercizio finanziario. Ma l'INCA già da tempo aveva espresso il timore che tale fonte di entrata potesse venir meno con la riforma dell'AIMA, fra i cui obiettivi si era delineato quello di delegare alle Regioni ogni attività riguardante i controlli comunitari, come già è emerso in particolare dal decreto legge 25.11.1994, n.648 (decaduto), che all'art.1 trasformava l'AIMA in "Ente per gli interventi nel mercato agricolo" (EIMA), e all'art.2 stabiliva che detto nuovo ente per svolgere i compiti, fissati dallo stesso art.2, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, doveva definire, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'art.2, comma 6, della legge 491/1993, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano.

La decretazione d'urgenza sopra richiamata non è stata però convertita in legge. Inoltre, la legge 4.12.1993, n. 491 - che aveva istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (in luogo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) - è stata abrogata con il D.Leg.vo 4.6.1997, n. 143, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole ed ha trasferito alle regioni funzioni amministrative in precedenza svolte dall'Amministrazione centrale.

Rimane quindi, allo stato, ancora non definito il problema della idonea collocazione dell'INCA (indirettamente connesso alla definizione del ruolo e dei compiti dell'AIMA), nonché il problema (già richiamato nelle precedenti relazioni) di una compiuta revisione del frammentato assetto ordinativo dell'ente e di una completa regolamentazione dei requisiti di qualità di tutti gli alimenti conservati.

Peraltro, la progettata riforma dell'AIMA è arrivata in porto con il Decreto Leg.vo 27.5.1999, n. 165 (G.U. n.137 del 14.6.1999), che ne ha disposto la soppressione istituendo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59,

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente di diritto pubblico.

Tale testo normativo (poi corretto e integrato dal D.L.vo 15.6.2000, n.188), confermando la linea di tendenza, cui sopra si è fatto cenno, verso un decentramento a livello regionale degli adempimenti connessi alla gestione dei finanziamenti della politica agricola comune, ha previsto la istituzione di appositi organismi regionali. Al momento non è dato però di formulare ipotesi in ordine agli effetti che potranno prodursi sulla posizione dell'INCA. Se ne potrà riferire nella prossima relazione. Per intanto continuano ad essere operanti le convenzioni ancora in essere. In proposito va aggiunto che a decorrere dal 16.10.2000 l'AGEA subentrerà all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore (disposizione introdotta dall'art. 2 del citato D.Leg.vo 188/2000).

2.2.- Esaminando le fonti di entrata (a parte i contributi obbligatori a carico delle imprese di conserve alimentari, di cui si dirà più avanti), un'attenzione particolare va rivolta ai proventi da certificazione previsti a favore dell'INCA dall'art.1, comma 3, della citata legge 363/1990⁴.

È stato precisato nelle precedenti relazioni che le certificazioni di cui alla citata norma non riguardano i "certificati di idoneità all'esportazione" di cui alla legge 96/1969⁵, che vengono rilasciati gratuitamente dopo che, in ottemperanza alla decisione della Corte di giustizia CEE 26.2.1975, è stato abrogato, con la legge 491/1977, l'art.8 della stessa legge 96/1969, che aveva previsto un onere a carico delle imprese di lire 5 per ogni quintale di prodotto presentato all'esportazione.

Nelle stesse relazioni veniva sottolineata la necessità di approfondire e ri-

⁴ Art.1, comma 3, della legge 363/1990: "Il Consiglio di amministrazione dell'INCA stabilisce l'importo che le imprese interessate devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da parte dell'Istituto medesimo".

⁵ La legge 96/1969 ha istituito un controllo qualitativo sulle esportazioni di "pomodori pelati" e "concentrati di pomodoro" per accertare che gli stessi abbiano determinati requisiti minimi; requisiti che sono stati fissati dal regolamento di esecuzione della legge approvato con DPR 428/1975.